



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

IL PRESIDENTE

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'art. 85, relativo a “*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile*”;

Considerato che, ai sensi dell'art. 85, comma 2 del d.l. n. 18/2020, spetta ai vertici istituzionali degli uffici territoriali della Corte dei conti adottare le misure organizzative necessarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali e che tra tali misure, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, lett. d), vi è “*l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse*”;

Sentita l'autorità sanitaria regionale, la quale ha ravvisato l'opportunità che l'attività degli uffici territoriali della Corte dei conti si svolga con modalità tali da prevedere, nella misura massima possibile, il cd. distanziamento sociale, individuato come arma principale per fronteggiare l'epidemia in corso, che si trova in fase esponenziale ascendente nel territorio dell'Umbria;

Vista la circolare n. 11 del 20 marzo 2020 del Segretario Generale della Corte dei conti;

ORDINA

1. Ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. f) del d.l. 18/2020, nei casi in cui la Sezione debba tenere un'adunanza alla quale sia prevista la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni, l'adunanza stessa è fissata a data successiva al 30 giugno 2020, con conseguente sospensione dei termini entro i quali l'attività di controllo deve essere esercitata, ai sensi dell'art. 85, comma 4 d.l. n. 18/2020. L'amministrazione ha facoltà di chiedere l'anticipazione dell'adunanza, rappresentando le ragioni per le quali il ritardo potrebbe produrre ad essa grave pregiudizio. Nel caso in cui l'istanza sia ritenuta meritevole di accoglimento, l'adunanza si tiene con le modalità di cui al successivo art. 3, secondo comma.





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

2. Nei casi in cui la pronuncia collegiale sia da adottare in camera di consiglio senza la partecipazione delle amministrazioni interessate, la Sezione si pronuncia in adunanza telematica, da tenere nella modalità della videoconferenza. Dell'adunanza è redatto verbale a cura del componente del collegio meno anziano, che lo sottoscrive digitalmente unitamente al Presidente del collegio. Il verbale è trasmesso in via telematica al preposto della Segreteria, che ne cura la conservazione. Nel testo della deliberazione è dato atto delle modalità con cui si è riunita la Sezione.

3. Ai sensi dell'art. 85, comma 6 del d.l. n. 18/2020, al controllo preventivo di legittimità *“non si applica alcuna sospensione dei termini”*.

Qualora sull'atto soggetto al controllo preventivo si renda necessaria la pronuncia del collegio, la Sezione, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e) del d.l. n. 18/2020, si riunisce in adunanza telematica, da tenere nella modalità della videoconferenza, a cui partecipano le amministrazioni interessate. All'adunanza assiste un funzionario della segreteria, che ne redige il verbale e lo sottoscrive digitalmente unitamente al Presidente.

4. A cura della segreteria, la presente ordinanza è pubblicata sul sito della Corte dei conti ed è comunicata al Presidente della Regione Umbria, al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Umbria, al Prefetto di Perugia e al Prefetto di Terni.

Il Presidente

Antonio Marco Canu



ANTONIO MARCO
CANU
CORTE DEI CONTI
23.03.2020
08:44:55 UTC

